



GLI INTERESSI IN MATERIA FISCALE

Simone Carunchio

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli interessi nel diritto civile. Cenni. – 3. Gli interessi tributari. – 3.1. Imposta di registro e imposta sulle donazioni. – 3.2. Imposta sulle successioni. – 3.3. Imposta sul valore aggiunto. – 3.4. Imposte sul reddito. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Nel D. Lgs. n. 159/2015 (emanato a seguito della Legge delega n. 23/2014, la quale autorizza il Governo a revisionare il sistema fiscale), all'art. 13, rubricato: "Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo", è statuito come di seguito si riporta:

"1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. La misura del tasso d'interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Tra i commi appena citati, quello che maggiormente interessa in questa sede è il comma 3, per cui, in sostanza, fino a quando il Ministro dell'economia e delle finanze non abbia emanato il decreto per la rideterminazione del tasso degli interessi (il quale tra l'altro, in onore dell'art. 3, comma 1, lett. a), della L. n. 23/2014, precedentemente citata, dovrebbe equiparare gli interessi che deve corrispondere l'erario e quelli che deve corrispondere il contribuente) si continuano ad applicare quelli già previsti dalle singole leggi d'imposta.

Non si può negare che la legislazione ancora attualmente in vigore concernente i tassi di interesse sia una legislazione piuttosto contorta e frammentata e decisamente iniqua¹. Pertanto, in attesa del summenzionato decreto², che potrebbe, effettivamente, recare un'importante semplificazione e attuare il principio di parità tra il contribuente e l'amministrazione, si coglie spunto dalla norma citata per ricostruire una parte della normativa sugli interessi in ambito tributario³. A seguito della disamina non si potrà che constatare, effettivamente, la giustezza delle ragioni che hanno spinto il legislatore a emanare l'art. 13 del D. Lgs. n. 159/2015.

Questa ricognizione la si organizzerà secondo la ripartizione dei diversi principali tributi indiretti e diretti; ma, per chiarezza e completezza, si rende necessario farla precedere da alcune note civilistiche.

2. Gli interessi nel diritto civile. Cenni

Nel codice civile sono in sostanza previsti due tipi di interessi: gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori⁴. I primi sono disciplinati negli articoli 1282 e ss.; mentre i secondi nell'art. 1224. Questa distinzione è funzionale, nel senso che gli interessi corrispettivi sono a carico del debitore in quanto rappresentano il corrispettivo, appunto, per il godimento di una somma di denaro (che è considerato un bene naturalmente fruttifero e in quanto tali gli interessi rientrano nella più generale categoria dei frutti civili ex art. 820 e ss. del C. C.); allorquando gli interessi moratori devono essere pagati in caso di inadempimento di una obbligazione pecuniaria da parte del debitore a titolo di risarcimento del danno⁵.

L'obbligazione di interessi è un'obbligazione accessoria a quella principale e si accompagna a quest'ultima di pieno diritto⁶. Ciò significa che non è necessario un accordo esplicito tra le

¹ Occorre rimarcare che questa iniquità, almeno per quanto concerne le imposte indirette 'minori', è mitigata dalla pratica degli uffici, esercitata soprattutto per importi ridottissimi, di non addebitare gli interessi al contribuente moroso o in ritardo, o, eventualmente, di addebitarli, non ai tassi previsti dalla legge fiscale, ma al tasso legale.

² Si evidenzia che il Ministro avrebbe dovuto emanare in decreto in questione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2015. Tale data è quella del 20 gennaio 2016, ormai superata, essendo il decreto entrato in vigore il 22 ottobre 2015.

³ Non verranno trattati, difatti, gli interessi nell'ambito degli istituti deflattivi, nell'ambito delle procedure concorsuali e quelli della sospensione giudiziale dell'atto esecutivo. Ma, considerando gli obiettivi perseguiti, si reputa che quanto esposto risulti sufficiente.

⁴ Cfr. P. Zatti, V. Colussi, *Lineamenti di diritto privato*, Padova 1995; F. Galgano, *Diritto privato*, Padova 1996. Secondo altra parte della dottrina la distinzione non è duplice ma triplice: si dovrebbero considerare anche gli interessi compensativi (cfr., per esempio, G. Bausilio, *Gli interessi in materia tributaria*, Frosinone 2015). Tale terminologia è riscontrabile nell'art. 1499 del C. C., nel quale si ipotizza il caso in cui il diritto agli interessi sorge anche se non sia scaduta l'obbligazione relativa allorché la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi. Ma, almeno per quanto attiene alle obbligazioni pecuniarie, non sembra che essi possano distinguersi da quelli corrispettivi.

⁵ Cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 9703 del 1998.

⁶ Cfr., tra le numerose, Corte di Cassazione, sentenze nn. 3664 del 1987 e 1184 del 1993. Nella sentenza n. 3110 del 1975 il principio dell'autonomia tra le due obbligazioni è sancito anche in ambito tributario. Ossia: se l'accessorietà è ravvisabile nel momento genetico dell'obbligazione pecuniaria, in seguito le due obbligazioni sono indipendenti. Ciò implica che i termini prescrizione possono divergere. Vd., inoltre, Corte di Cassazione, sentenza n. 932 del 1984. Nell'ambito della

parti per accordarsi sugli interessi. Le parti possono però accordarsi sulla misura degli stessi e si parla in questo caso di interessi convenzionali. Qualora non si sia in presenza di accordi in tal senso, la misura degli interessi segue quella prevista nell'art. 1248, comma 1, del C. C., in cui è previsto il tasso di interesse legale⁷.

Gli interessi moratori sono dovuti, come detto, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento di un debito di denaro. Tali interessi devono essere calcolati a partire dal giorno della mora (che in caso di debito scaduto è di regola automatica, ma che richiede normalmente la 'costituzione in mora'⁸). Il danno è dato per presupposto nella misura dell'interesse legale. Si tratta di una presunzione relativa, pertanto il creditore può sempre dimostrare che il danno subito sia superiore⁹. In ogni caso la misura degli interessi di mora segue la misura degli interessi convenzionali nel caso in cui le parti si fossero accordate in tal senso.

Si evidenzia che, in linea di principio, gli interessi non possono generare altri interessi, ovvero non possono divenire a loro volta capitale; salvo alcuni casi particolari previsti nell'art. 1283 del C. C.: qualora si sia in presenza di apposita convenzione tra le parti (il che avviene comunemente nei rapporti bancari) e qualora il pagamento dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda. Questo fenomeno, appena tratteggiato (interessi su interessi), è detto 'anatocismo'.

Occorre richiamare, inoltre, la distinzione fra gli interessi moratori e quelli da 'dilazione' di pagamento, ossia lo spostamento in avanti del termine entro cui il debito doveva essere pagato. Questa seconda fattispecie, rispetto alla prima, si caratterizza per il fatto che essa deriva da un accordo tra le parti, così come i relativi interessi; mentre quelli di mora, come detto, derivano, generalmente, da un'azione unilaterale del creditore¹⁰.

prassi, per quanto concerne la prescrizione, cfr. Circolare Ministeriale del 9 maggio 1966 n. 26 e quella del 21 aprile 1969 n. 15/410658.

⁷ Il D. M. dell' 11 dicembre 2015 ha fissato il tasso dell'interesse legale allo 0,2 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁸ C. C., art. 1219, comma 1. La costituzione in mora richiede normalmente un atto scritto (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 5895 del 1996). Si evidenzia che, per quanto attiene gli interessi di mora derivanti da inadempimenti di obbligazioni previste nelle transazioni commerciali, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, essi sono dovuti indipendentemente dalla formale costituzione in mora del debitore, ovvero essi cominciano a decorrere automaticamente dopo trenta giorni dal ricevimento della fattura o della merce. Cfr. M. Valsecchi, *Interessi di mora: riflessioni a margine del D. Lgs. n. 231 del 2002*, in *il fisco* n. 46/2002; G. Gavelli, *D. Lgs. n. 231/2002: gli effetti contabili e fiscali delle nuove norme sui ritardati pagamenti*, in *il fisco* n. 3/2003; S. Capolupo, *Interessi moratori: la difficile conciliazione delle discipline*, in *il fisco* n. 9/2003; L. Battella, L. Così, *"Gli interessi di mora": trattamento civilistico e fiscale*, in *il fisco* n. 12/2005.

⁹ Si tratta soprattutto del danno da svalutazione o del danno da inflazione. In ambito tributario la Corte di Cassazione ha riconosciuto al contribuente la possibilità di dimostrare di aver sofferto quest'ulteriore danno per ritardi sui rimborsi che deve effettuare l'amministrazione (cfr. Corte di Cassazione, sentenze e ordinanze nn. 16871 del 2007, 255 del 2006, 26403 del 2010, 28332 del 2013).

¹⁰ Questa distinzione, in ottica tributaria, assume rilievo, per esempio, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Difatti nel D. P. R. n. 633/1972 è previsto che le dilazioni di pagamento siano operazioni esenti da imposta (art. 10, comma 1, n. 1), mentre gli interessi moratori non rientrano nel calcolo della base imponibile (art. 15, comma 1, n. 1). Cfr. P. Merlo, *Iva: l'indispensabile distinzione fra "dilazione di pagamento" e "interessi di mora"*, in *il fisco* n. 11/2001.

| Interessi legali | | | |
|-------------------------|----------------|------------|--|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 5% | 21/04/1942 | 15/12/1990 | Articolo 1284 Codice civile |
| 10% | 16/12/1990 | 31/12/1996 | art. 1, Legge 26/11/1990 n.353 |
| 5% | 1/1/1997 | 31/12/1998 | art. 2, c. 185, Legge 23/12/1996 n.662 |
| 2,5% | 1/1/1999 | 31/12/2000 | D.M. Min. Tesoro 10/12/1998 |
| 3,5% | 1/1/2001 | 31/12/2001 | D.M. Min Tesoro 11/12/2000 |
| 3,0% | 1/1/2002 | 31/12/2003 | D.M. Min. Economia 11/12/2001 |
| 2,5% | 1/1/2004 | 31/12/2007 | D.M. Min. Economia 1/12/2003 |
| 3,0% | 1/1/2008 | 31/12/2009 | D.M. Min. Economia 12/12/2007 |
| 1,0% | 1/1/2010 | 31/12/2010 | D.M. Min. Economia 4/12/2009 |
| 1,5% | 1/1/2011 | 31/12/2011 | D.M. Min. Economia 7/12/2010 |
| 2,5% | 1/1/2012 | 31/12/2013 | D.M. Min. Economia 12/12/2011 |
| 1% | 1/1/2014 | 31/12/2014 | D.M. Min. Economia 12/12/2013 |
| 0,5% | 1/1/2015 | 31/12/2015 | D.M. Min. Economia 11/12/2014 |
| 0,2% | 1/1/2016 | | D.M. Min. Economia 11/12/2015 |

3. Gli interessi tributari

A fronte di una disciplina civilistica degli interessi piuttosto organica, quella tributaria è invece evidentemente più frammentata. Tale frammentarietà risalta anche solo considerando che le normative differiscono a seconda delle due grandi categorie in cui si suddivide il concetto di imposta, ossia l'ambito delle imposte indirette e quello delle dirette; ma si riscontra, inoltre, lo si specificherà meglio, una certa sovrapposizione tra la normativa dell'imposta sul valore aggiunto e quella delle imposte sul reddito.

Tale necessaria distinzione è possibile ricavarla indirettamente anche dall'art. 13 del D. Lgs. n. 159/2015 riportato in premessa. Nel comma 1, difatti, è richiamato l'art. 13 del D. L. n. 557/1993, nel quale, a sua volta, sono richiamati sia il D. P. R. n. 602/1973, che, come noto, concerne la riscossione delle imposte sul reddito, sia la (decisamente meno nota) L. n. 29/1961 e successive numerosissime modificazioni, concernente la riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e, in particolare, la misura degli interessi da applicarsi in caso di omessi o ritardati versamenti da parte del contribuente o di mancati rimborsi da parte dell'amministrazione.

Tale normativa di base deve essere completata con due atti secondari, anch'essi richiamati dall'art. 13 del D. Lgs. n. 159/2015. Per quanto attiene al primo, si tratta del D. M. 21 maggio 2009, rubricato: "Razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge n. 244 del 2007", che contiene la determinazione di tutti i tassi di interesse, diversificando tra i vari tributi e, all'interno di ogni ambito, a seconda delle diverse evenienze, salvo quanto previsto dal secondo atto secondario. Questo secondo atto concerne solo ed esclusivamente il tasso di interesse da applicare alle somme

iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30 del D. P. R. n. 602/1973. Si tratta del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 60535/2016.

Orbene, richiamata la normativa di base, è possibile passare all'analisi specifica degli interessi previsti per le diverse imposte, differenziando a seconda delle omissioni e dei ritardi delle parti.

3.1. Imposta di registro e imposta sulle donazioni

L'imposta sulle donazioni, ai sensi degli artt. 55-60 del D. Lgs. n. 346/1990, si applica, sostanzialmente, secondo la normativa sull'imposta di registro contenuta nel D. P. R. n. 131/1986 (TUR). Ne consegue che l'analisi degli interessi concernenti l'imposta di registro è applicabile interamente all'imposta sulle donazioni.

Prima di trattare nello specifico delle norme disciplinanti gli interessi nell'ambito indicato è necessario richiamare alcune disposizioni del TUR alle quali le prime fanno riferimento.

In particolare, in primo luogo, occorre tenere a mente la distinzione tra imposta principale, imposta complementare e imposta suppletiva, contenuta nell'art. 42, comma 1, del TUR: "È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso".

Tale distinzione, oltre ad assumere una fondamentale importanza ai fini della decadenza del potere di accertamento da parte dell'amministrazione¹¹, assume rilevanza, più oltre lo si specificherà meglio, anche in relazione al computo degli interessi, in relazione al termine iniziale di decorrenza.

In secondo luogo occorre richiamare il termine per la presentazione della richiesta di registrazione. L'art. 13 del TUR prevede che detto termine sia di venti giorni dalla data dell'atto. In mancanza di autoliquidazione e richiesta di registrazione, ai sensi dell'art. 54 del medesimo testo unico, deve essere effettuata la registrazione d'ufficio, la quale, a sua volta è disciplinata nell'art. 15. In questo caso l'ufficio deve notificare l'avviso di liquidazione dell'imposta principale, la di cui pretesa deve essere soddisfatta entro sessanta giorni (art. 54, comma 5 del TUR). Medesimo termine si riscontra nel caso in cui il contribuente sia stato assoggettato ad accertamento e gli sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta complementare (art. 55, comma 1).

¹¹ Cfr. l'art. 76 del TUR, nel quale, in breve, è previsto che l'imposta principale debba essere richiesta entro 5 anni, che quella suppletiva o complementare debbano essere richieste entro 3 anni e che quella complementare derivante da accertamento avente ad oggetto trasferimenti di diritti reali o aziende debba essere richiesta entro 2 anni.

Per quanto concerne nello specifico gli interessi, occorre richiamare l'art. 55, comma 4, del TUR: "Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147 [la quale contiene un'interpretazione autentica della prima legge richiamata] e 18 aprile 1978, n. 130 [con la quale è stato semplicemente modificata la misura del tasso previsto originariamente nella prima legge]".

Dall'art. 1 della Legge n. 29/1961 si evince che gli interessi di mora sono fissati, a seguito della modifica effettuata con l'art. 3, comma 141, della Legge n. 662/1996, nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

Orbene, sembrerebbe che la legge n. 29/1961, a seguito del D. L. n. 557/1993 e a seguito della L. n. 244/2007, possa essere modificata con atto amministrativo, ossia con decreto ministeriale. Il D. M. è stato emanato, come precedentemente richiamato, il 21 maggio 2009. L'art. 6, comma 2, lettera b), del detto D. M., prevede che la misura del tasso di interesse sia quella del 3,5% annuo: "per le somme dovute a seguito di ... pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se n'è concluso che l'attuale tasso degli interessi nell'ambito dell'imposta di registro sia del 3,5% annuo.

Se questa è l'interpretazione che viene comunemente accettata¹², in realtà, ad attenta lettura delle norme, non pare che sia questa la conclusione a cui si debba aderire. In effetti il l'art. 6 del D. M. del 2009, rubricato "Interessi per ritardato pagamento", indica il tasso del 3,5% annuo (da calcolarsi giorno per giorno) in quanto misura dell'interesse da applicarsi alla (maggiore) somma dovuta, ovverosia l'interesse che il contribuente deve corrispondere a seguito di liquidazione da parte dell'ufficio in caso di mancata registrazione o in caso di accertamento di maggiore imposta. Il tasso di interesse indicato, insomma, sembrerebbe che debba essere computato dall'omissione della formalità o del pagamento fino ai sessanta giorni di tempo che il contribuente ha a disposizione per versare quanto richiesto nell'avviso di liquidazione di cui agli artt. 54, comma 5, e 55, comma 1, del TUR. Solo a seguito dei sessanta giorni si ha un'effettiva omissione del versamento, e sarebbe solo a seguito di detta omissione che dovrebbe essere applicato il tasso indicato nella legge n. 29/1961 (2,5% per ogni semestre compiuto).

In altri termini si può dire che: il D. M. del 2009, all'art. 6, regola gli interessi per ritardato pagamento e non gli interessi di mora che sono dovuti a seguito di inadempimento da parte del debitore, i quali sono invece normati, come espressamente prevede l'art. 55, comma 4, del TUR, dalla Legge n. 29/1961. Tali interessi, ai sensi dell'art. 1 della legge appena citata,

¹² Cfr. G. Bausilio, *Gli interessi in materia tributaria*, Frosinone 2015, p. 42.

come modificata in ultimo dalla legge n. 662/1996, come detto, sono previsti nella misura del 2,5% del debito per ogni semestre compiuto e devono essere computati a seguito della scadenza dell'obbligazione scaturente dall'avviso di accertamento o di rettifica.

In ogni caso l'interpretazione comunemente accettata, che tende a identificare gli interessi per ritardato pagamento con quelli di mora, ha il pregio di semplificare l'ardua materia in esame.

Se si riscontrano problemi nell'individuazione dei tassi di interesse da applicare, ulteriori criticità si riscontrano anche per quanto attiene ai termini iniziali di decorrenza per il computo degli interessi. Le disposizioni di riferimento, in questo caso, sono contenute nella Legge n. 29/1961, artt. 2 e 3. Il primo articolo statuisce che "Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni"; il secondo che "In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele".

Queste norme sono state successivamente oggetto di interpretazione autentica, o, meglio, integrativa, in quanto, in effetti, dal novero delle fattispecie elencate nell'art. 3 precedentemente citato, ne mancava una: quella dell'insufficiente autotassazione e della conseguente liquidazione dell'imposta complementare (ossia la fattispecie ex art. 55, comma 1, del TUR).

La Legge n. 147/1962, articolo unico, stabilì, infatti, che "i tributi indiretti sugli affari di natura complementare che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione".

Da questa previsione ne scaturiva che se l'accertamento della maggiore imposta lo si poteva imputare al contribuente gli interessi ex art. 1 della Legge n. 29/1961 decorrevano dal giorno in cui era sorta l'obbligazione principale; se, invece, esso non era imputabile al contribuente, gli interessi andavano calcolati a partire dal giorno della liquidazione della maggiore imposta¹³. Occorre evidenziare che in questo secondo caso gli interessi, spesso, non dovevano essere corrisposti perché il contribuente ha sessanta giorni per effettuare il versamento e gli interessi ex art. 1 della Legge n. 29/1961 sono da computarsi per ogni semestre compiuto.

¹³ Circolare Ministeriale del 2 agosto 1961 n. 124623/39 e nota ministeriale n. 27085 del 1977.

È su questa situazione che il legislatore è intervenuto con il D. M. 21 maggio 2009 prevedendo, tra l'altro, che in caso di rettifica (art. 55, comma 1, del TUR) gli interessi siano del 3,5% annuo.

Orbene, per tentare di chiarificare il groviglio normativo creatosi da tale superfetazione normativa, sembrerebbe che si possa fare riferimento alla tripartizione precedentemente richiamata tra imposta principale, complementare e suppletiva.

Per quanto attiene agli interessi sull'imposta principale non versata sembrerebbe che essi debbano essere calcolati a partire dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per la richiesta di registrazione, sia nel caso in cui essa sia stata presentata, ma non si sia poi corrisposto il tributo, sia nel caso in cui essa non sia stata presentata. Se si dovesse aderire all'interpretazione per cui gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi di mora non debbano confondersi fra loro occorrerebbe distinguere i due piani e ci si potrebbe ritrovare nell'imbarazzante situazione in cui i due tipi risulterebbero sovrapposti fra loro: occorrerebbe, difatti, calcolare gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza della richiesta di registrazione (art. 3, Legge n. 29/1961), ai quali si andrebbero a sommare gli interessi per ritardato pagamento. Se, a seguito dell'avviso, il contribuente non ha pagato continuerebbero a decorrere i soli interessi di mora¹⁴.

Non essendo questa ricostruzione accettabile (per il sovrapporsi di due differenti tipi di interessi) sarebbe necessario concludere che dal giorno di scadenza della registrazione, in caso di omissione, cominciano a decorrere gli interessi per ritardato pagamento, per poi far cominciare a decorrere gli interessi di mora una volta decorsi sessanta giorni a partire dall'avviso di liquidazione.

In ordine agli interessi di mora sull'imposta complementare, oggetto di interpretazione autentica, come detto, sembrerebbe che, in caso di imposta richiesta a seguito di accertamento, occorra distinguere il caso in cui l'accertamento derivi da comportamento colposo del contribuente o meno. Nella prima ipotesi gli interessi devono essere calcolati dal giorno in cui era dovuto il tributo principale, ovvero dal giorno successivo al termine per la richiesta di registrazione; nella seconda ipotesi, quella per cui l'imposta complementare sia stata richiesta senza che sia ravvisabile una colpa del contribuente, il termine iniziale è quello dell'avvenuta liquidazione dell'imposta stessa¹⁵. Medesimo termine da cui comincerebbero a decorrere anche gli interessi per ritardato pagamento, qualora si aderisse all'interpretazione per cui questa ultima tipologia debba essere distinta da quella degli interessi di mora.

¹⁴ La complicazione, in ultima analisi, deriva dal poco corretto D. M. del 2009: l'art. 6, comma 2, lett. b), richiama l'art. 54, comma 5, del TUR (registrazione d'ufficio) facendo riferimento a interessi dovuti a seguito di pagamento d'imposta (che se ha senso in caso di rettifica - art. 55, comma 1 -, non ha certo senso in caso di registrazione d'ufficio in cui nessun versamento è stato effettuato).

¹⁵ Cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 3110 del 1975, 3183 del 1976, 4330 del 1976.

In entrambe le ipotesi, se si dovesse aderire all'interpretazione (non letterale) in base alla quale il D. M. del 2009 abbia modificato la Legge n. 29/1961, il tasso degli interessi (che siano per ritardato pagamento o di mora non avrebbe rilevanza) sarebbe quello del 3,5% annuo.

Per quanto concerne gli interessi su imposta suppletiva (quella derivante da errori od omissioni dell'ufficio), nella Circolare Ministeriale del 2 agosto 1961 n. 124623 è stato affermato che essi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per pagare a seguito dell'avviso di liquidazione.

Insomma, al di là di tutte le problematiche segnalate, scaturenti da un impianto legislativo decisamente frammentato e incoerente, occorre tenere a mente, per quanto in questa sede principalmente interessa, che, **nell'ambito dell'imposta di registro e dell'imposta sulle donazioni, gli interessi che il contribuente deve corrispondere all'amministrazione sono previsti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, per quanto concerne gli interessi di mora, e nella misura del 3,5%, per quanto concerne gli interessi per ritardato pagamento.**

A fronte di questa posizione del contribuente nei confronti dell'erario, occorre segnalare che la situazione inversa è decisamente a vantaggio dell'amministrazione, poiché l'interesse che l'autorità fiscale deve corrispondere al contribuente in caso di ritardo nel rimborso del tributo in eccesso pagato è decisamente più favorevole rispetto a quanto finora delineato. Nel D. M. 21 maggio 2009, più volte richiamato, all'art. 1, comma 4, è statuito che "Gli **interessi per i rimborsi** delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'**1 per cento per ogni semestre compiuto**, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

Dunque, per gli interessi in materia di imposta di registro, l'ultima legge richiamata è ancora una volta di centrale importanza. Ad essa rinvia anche il TUR. L'art. 77, difatti, detta la normativa generale per i rimborsi e la richiama nel comma 4: "Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130".

Ciò che in questa sede interessa della disciplina menzionata è che la domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione entro tre anni dal giorno del pagamento dell'imposta principale¹⁶. Dalla data di presentazione della domanda cominciano a decorrere gli interessi in questione¹⁷. Dal momento che tali interessi non si sottraggono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, del C. C., il contribuente li deve

¹⁶ cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 355 del 1976, in cui i giudici statuiscano che il triennio debba essere computato dal giorno del pagamento dell'imposta principale ancorché sia stata versata l'imposta complementare in base alla rettifica di un imponible accettata dal contribuente.

¹⁷ Cfr. Risoluzione Ministeriale n. 250507 dell' 11 novembre 1976; R. M. n. 271056 del 1981; Corte di Cassazione, sentenze nn. 935 del 1984 e 5343 del 1980.

richiedere esplicitamente¹⁸. Il termine di prescrizione coincide con il termine entro il quale il contribuente può impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto dell'amministrazione a seguito dell'istanza di rimborso (silenzio-rifiuto che si costituisce una volta decorsi novanta giorni dall'inoltro della domanda)¹⁹.

| Interessi per ritardato pagamento Imposta di registro e sulle donazioni | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 3,5% | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |
| Interessi di mora Imposta di registro e sulle donazioni | | |
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 2,5% | 1/1/1997 | Legge n. 29/1961, art. 1 |

| Interessi per ritardato rimborso delle imposte di registro e sulle donazioni (articoli 1 e 5 della legge 26/1/1961, n. 29) | | |
|---|---------------------|---|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 3% (semestrale) | 1/1/1994 31/12/1996 | art. 13, comma 2, D.L. 30/12/1993, n. 557 |
| 2,5% (semestrale) | 1/1/1997 30/6/2003 | art. 3, comma 141, L. 23/12/1996, n. 662 |
| 1,375% (semestrale) | 1/7/2003 31/12/2009 | D.M. 27/6/2003 |
| 1% (semestrale) | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |

3.2. Imposta sulle successioni

L'imposta sulle successioni, come noto, è disciplinata nel D. Lgs. n. 346/1990 (TUS).

Rispetto all'imposta di registro, la quale deve essere autoliquidata dal contribuente (benché la normativa sia strutturata ancora in base alla liquidazione effettuata dall'ufficio - da ciò, tra l'altro, le varie problematiche che sono state segnalate più sopra), essa è, invece, ai sensi dell'art. 33 del TUS, liquidata, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, dall'ufficio.

Un'ulteriore differenza fra le due normative la si riscontra in merito alla disciplina degli interessi: mentre nel TUR il riferimento è alla Legge n. 29/1961, nel TUS questo rinvio non è presente. Tale differenza risalta, oltre che dalla lettura dei due testi unici, anche dalla lettura del D. M. 21 maggio 2009, già più volte richiamato, in cui, trattando degli interessi relativi all'imposta di successione non è mai menzionata la Legge n. 29. In effetti detta Legge concerne esclusivamente le tasse e le imposte indirette sugli affari e l'imposta sulle successioni non è un'imposta sugli affari²⁰.

¹⁸ Contra: Circolare n. 205/E del 12 dicembre 1994: gli interessi di mora a favore del contribuente devono essere liquidati a decorrere dalla domanda di rimborso, non assumendo rilievo la circostanza che essi siano stati o meno espressamente richiesti.

¹⁹ cfr. Risoluzione Ministeriale n. 250015 del 5 marzo 1982.

²⁰ La questione dell'applicabilità o meno della Legge n. 29/1961 all'imposta di successione, nella vigenza delle normative precedenti al TUS, diede adito a un dibattito importante. A fronte della posizione dell'amministrazione che negava che

Tornando specificamente al TUS, per quanto in questa sede interessa, occorre richiamare che in ipotesi di incompletezza o di infedeltà della dichiarazione, l'ufficio, ai sensi dell'art. 34 del TUS, può provvedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, liquidando al contempo anche i relativi interessi, nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto, da computarsi a partire dalla data di notificazione dell'imposta principale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 del medesimo testo unico, qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di successione, sull'ufficio grava l'obbligo di accertare l'attivo ereditario e di liquidare l'imposta con gli interessi, nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto, da calcolarsi dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione. L'imposta liquidata dall'ufficio, a seguito di accertamento, è un'imposta complementare.

Una volta liquidata l'imposta, essa deve essere versata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Al comma 2 è specificato che: "Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nel 4,50 per cento per ogni semestre compiuto".

Questi rinvii all'imposta principale e a quella complementare inducono a metterne in chiaro le nozioni. Le rispettive definizioni sono contenute nell'art. 27, comma 7, del TUS: "È principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione". Dalla lettura di queste definizioni risulta di palmare evidenza che esse non coincidono con quelle contenute nel TUR.

Su tale impianto normativo è successivamente intervenuto il D. M. 21 maggio 2009. Nell'art. 6, concernente gli interessi per ritardato pagamento, al comma 3, è così statuito: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346".

Da quanto riportato se ne dovrebbe concludere, interpretando letteralmente le norme, che gli interessi per ritardato pagamento non si confondono con gli interessi di mora. Ovverosia che, per esempio, in ipotesi di accertamento e liquidazione d'ufficio (art. 35 del TUS) - ossia di omessa presentazione della dichiarazione -, occorre corrispondere gli interessi nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto da computarsi dal giorno di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi dalla apertura della successione - art. 31 del TUS) fino al giorno della notifica dell'avviso di accertamento e

essa potesse essere applicata all'imposta di successione (cfr. R. M. n. 271102 del 1977), la Corte di Cassazione ne affermava l'applicabilità (cfr. sentenze nn. 3276 e 3515 del 1975).

liquidazione; per poi calcolare gli interessi per ritardato pagamento (2,5% per ogni semestre compiuto) dal giorno della notifica e fino, appunto, al versamento del tributo richiesto. Qualora, a seguito dell'emissione dell'avviso di liquidazione, il contribuente non abbia versato l'imposta richiesta entro il termine di sessanta giorni, è da tale data che si faranno decorrere, nuovamente, gli interessi di mora nella misura del 4,5% per ogni semestre compiuto.

Alla medesima conclusione sembrerebbe necessario pervenirvi anche nell'ipotesi prevista dall'art. 34 del TUS, ossia in ipotesi di accertamento dell'attivo ereditario e conseguente emissione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta complementare; in quanto in detto articolo è previsto che l'ufficio debba calcolare gli interessi nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto a partire dal giorno della notifica dell'imposta principale e fino alla data di notifica dell'avviso di rettifica; che si debba poi calcolare il tasso di interesse per ritardato pagamento (2,5% per ogni semestre compiuto) da tale ultimo giorno e fino al giorno del pagamento (ai sensi del D. M. del 2009); per poi calcolare, in caso di omesso versamento, gli interessi di mora a partire dalla scadenza dei sessanta giorni previsti per il versamento a seguito di notifica dell'avviso.

Ma queste ricostruzioni si scontrano con una problematica pratica insormontabile: la maturazione dell'interesse per ritardato pagamento, infatti, è stabilita semestralmente; semestre che, nelle ricostruzioni appena prospettate, non si compie in nessun caso.

L'unica possibilità che rimane all'interprete è che con il D. M. non si volesse fare riferimento ai termini previsti dall'art. 37 del TUS, quanto piuttosto modificare la misura degli interessi previsti dagli artt. 34 e 35; per cui, in caso di **omessa presentazione della dichiarazione (e omesso pagamento dell'imposta)**, devono essere calcolati gli interessi per ritardato pagamento nella misura del **2,5% per ogni semestre compiuto** dalla data ultima in cui si sarebbe dovuto presentare la dichiarazione fino al versamento da effettuarsi a seguito dell'avviso di accertamento e liquidazione; **medesima misura in caso di rettifica e liquidazione della dichiarazione**, con decorrenza dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale e fino al versamento, da eseguirsi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in questione.

Per quanto attiene il versamento dell'imposta sulle successioni, occorre evidenziare che, esso, al contrario di ciò che avviene nell'ambito dell'imposta di registro, può essere dilazionato e rateizzato, ai sensi dell'art. 38 del TUS. Il comma 2 dell'articolo appena menzionato prevede che il tasso di interesse a scalare debba essere determinato per decreto ministeriale. Ancora una volta il riferimento da effettuare è al D. M. 21 maggio 2009. Nell'art. 5, al comma 3, è stabilito che "**sono dovuti, per le dilazioni** concesse dal 1° gennaio 2010, **gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento**".

Per quanto attiene ai **rimborsi**, essi sono disciplinati nell'art. 42 del TUS. Al comma 3 è previsto che "Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'art. 37, comma 2", ovvero sia quelli che erano stabiliti nella misura del 4,50% per ogni semestre compiuto. Anche su questa previsione è intervenuto il D. M. 21 maggio 2009. All'art. 1, comma 3, è stato indicato il nuovo tasso di interesse "nella misura dell'**1 per cento per ogni semestre compiuto**, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

Pertanto, anche nel caso dell'imposta sulle successioni, come in quello dell'imposta di registro, occorre evidenziare la disparità di trattamento a seconda che le somme siano dovute dal contribuente o dall'amministrazione.

| Interessi per ritardato pagamento e interessi di mora Imposta sulle successioni (art. 37, comma 1, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 2,5%(semestrale) | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per dilazione del pagamento Imposta sulle successioni (art. 38 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) | | |
|--|----------------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 3%(semestrale) | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per ritardato rimborso Imposta sulle successioni (art. 42 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) | | |
|---|----------------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 1% (semestrale) | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |

3.3. Imposta sul valore aggiunto

Per quanto concerne gli interessi sui ritardati o gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si riscontra un vuoto normativo²¹. Questo vuoto normativo deriva dall'abrogazione, ad opera dell'art. 37 del D. Lgs. n. 46/1999, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 193/2001, dell'art. 60, comma 3, del D. P. R. n. 633/1972 (D.IVA). Tale ultima previsione statuiva che il tasso di interesse da corrispondere all'erario, in caso di (maggiore) imposta accertata dovesse essere pari a quello statuito per i rimborsi richiesti dal contribuente a norma dell'art. 38-bis del D.IVA (di cui più oltre).

Il vuoto in questione lo si può però considerare colmato a seguito della generalizzazione della riscossione tramite ruolo delle somme esigibili, ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 46/1999, per cui risulta applicabile l'art. 20 del D. P. R. n. 602/1973, di cui più oltre, ove si

²¹ Cfr. G. Bausilio, *Gli interessi in materia tributaria*, Frosinone 2015.

tratterà degli interessi previsti in caso di ritardata iscrizione a ruolo delle (maggiori) **imposte sul reddito**²².

Per quanto riguarda gli interessi dovuti a causa di ritardo nel versamento, scaturente da liquidazione automatica e controllo formale (art. 54-bis del D.IVA), si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 462/1997, artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, di cui più oltre. In caso di rateizzazione di tali somme si applica l'art. 3-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 462/1997, di cui più oltre.

Al di fuori di queste ipotesi particolari di controllo delle dichiarazioni, per quanto concerne la dilazione (art. 21 del D. P. R. n. 602/1973) e la rateizzazione (art. 20 del D. Lgs. n. 241/1997) si applicano le stesse norme, appena richiamate, previste per le autoliquidazioni e l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito, di cui più oltre.

Per quanto attiene alle somme iscritte a ruolo, si applica, come previsto nell'ambito delle imposte dirette, l'art. 30 del D. P. R. n. 602/1973, di cui, anche, più oltre.

Da questa disamina ne consegue logicamente che l'unica normativa specifica dell'imposta sul valore aggiunto concernente gli interessi è quella che attiene ai rimborsi che devono essere effettuati dall'amministrazione finanziaria a favore del contribuente, qualora le erogazioni risultino in ritardo.

Senza ripercorrere in questa sede l'intera normativa sui 'rimborsi IVA'²³, piuttosto articolata, e limitando il discorso ai **rimborsi annuali a favore di soggetti residenti** disciplinati dall'art. 38-bis del D.IVA, ciò che occorre richiamare di questa norma è quanto statuito nel primo e nel quinto periodo del comma 1: "I rimborsi ... sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ... Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2,75 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni". Qualora l'ufficio reiteri la richiesta di documenti gli interessi non si interrompono in caso di rispetto del nuovo termine di quindici giorni assegnato (art. 7-bis del D. L. n. 547/1994).

Per quanto attiene al termine finale, gli interessi devono essere calcolati fino alla data in cui viene predisposto l'ordinativo di pagamento²⁴.

Con il D. M. 21 maggio 2009, all'art. 1, comma 2, è stato stabilito che "Gli interessi in materia di imposta sul valore aggiunto ... sono dovuti nella misura del **2 per cento annuo** a decorrere dal 1° gennaio 2010".

²² Cfr. G. Mandò, D. Mandò, *Manuale dell'imposta sul valore aggiunto*, Milano 2009, p. 974; R. Portale, *IVA - Imposta sul Valore Aggiunto 2013*, Milano 2013, p. 1532.

²³ Per una panoramica della normativa, cfr. G. Odetto, M. Peirolo, *IVA*, Milano 2013, p. 681 e ss.; FNC, Documento del 15 luglio 2015, *Il visto di conformità del professionista per il rimborso dell'IVA e relative sanzioni*.

²⁴ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 4235 del 2004.

Come si avrà modo di costatare una volta trattato degli interessi afferenti i ritardati o omessi pagamenti delle imposte dirette, anche nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto si assiste a una disparità di posizione giuridica tra amministrazione e contribuente. Difatti gli interessi che può vantare quest'ultimo sono calcolati a un tasso inferiore rispetto a quello previsto a favore dell'amministrazione.

| Interessi per ritardato rimborso i. v. a. (artt. 38-bis, 38-bis1, 38-bis2, 38-ter, D. P. R. n. 633/1972) | | |
|---|----------|------------------------|
| Tasso | Periodo | Disposizione normativa |
| 1% (semestrale) | 1/1/2010 | D.M. 21/5/2009 |

3.4. Imposte sul reddito

Per quanto attiene alle imposte sul reddito, benché il sistema della riscossione sia decisamente farraginoso per la motivazione generale che la normativa in sé è piuttosto frammentata, non si può negare che, rispetto all'ambito delle imposte indirette cosiddette minori, il sistema appaia comunque più lineare, o almeno soggetto in misura minore a possibili interpretazioni contrastanti. Le criticità ricostruttive derivano principalmente da una sorta di schizofrenia legislativa sugli aggiornamenti dei tassi di interesse. Di seguito si riportano esclusivamente i tassi di interesse attualmente in vigore.

In primo luogo si richiama la disposizione contenuta nell'art. 20 del D. Lgs. n. 241/1997. Tale decreto è titolato: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". L'art. 20 richiamato stabilisce in particolare la disciplina dei **pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte** e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ebbene, tali somme "possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia" (comma 1, primo periodo). Si tratta dunque di una rateazione che concerne il pagamento delle somme precedente qualsiasi attività di accertamento o di riscossione.

Per quanto attiene al tasso di interesse il medesimo articolo rinvia all'art. 9 del D. P. R. n. 602/1973, il quale è stato però abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 46/1999. Attualmente il tasso di interesse previsto per questi pagamenti rateali è stabilito nella misura del **4% annuo**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. M. 21 maggio 2009

In secondo luogo è possibile richiamare il sistema della riscossione derivante dalla **liquidazione automatica** e dal **controllo formale** (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D. P. R. n. 600/1973, nonché, nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, dell'art. 54-bis del D.IVA). Come noto, il contribuente, una volta raggiunto dall'"avviso bonario" ha trenta giorni per effettuare il versamento delle somme non corrisposte (secondo le modalità previste nell'art. 19 del D. Lgs. n. 241/1997), ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del D. Lgs. n. 462/1997. Su tali somme occorre applicare l'interesse nella misura del **3,5% annuo** (ai sensi del D. M. 21 maggio 2009, art. 6, comma 1), con decorrenza dal giorno successivo al mancato versamento e fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra il contribuente può decidere di **rateizzare il pagamento**, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 462/1997; pertanto, oltre la corresponsione degli interessi di cui sopra, il contribuente deve versare anche gli interessi per i pagamenti rateali, che cominciano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dell'"avviso bonario". Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. M. 21 maggio 2009, detti interessi sono stabiliti nella misura del **3,5% annuo**.

Questa disciplina appena tratteggiata è poi completata da quella prevista nel D. P. R. n. 602/1973.

Nel relativo art. 20, rubricato "**Interessi per ritardata iscrizione a ruolo**", è statuito che "Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo". Tale misura è stata poi variata con il D. M. 21 maggio 2009, per cui all'art. 2 è stato previsto che il tasso di tali interessi dovesse essere determinato nella misura del **4% annuo** a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Nel successivo art. 21, rubricato "**Interessi per dilazione del pagamento**", al comma 1, è stato previsto che "Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1²⁵, si applicano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo". Nel D. M. 21 maggio 2009, all'art. 3, il tasso degli interessi in questione è stato determinato nella misura del **4,5% annuo**.

²⁵ D. P. R. n. 602/1973, art. 19, comma 1: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà".

In ultimo, nell'art. 30 del medesimo decreto sono disciplinati gli **interessi di mora**: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma²⁶, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". La richiamata funzione del Ministero è attualmente assolta dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. Attualmente il tasso degli interessi di mora è determinato nella misura del **4,13 % in ragione annuale**, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. N. 60535/2016.

A fronte di questi tassi di interesse piuttosto elevati, previsti per i ritardati o mancati pagamenti delle imposte da parte del contribuente, occorre evidenziare che il **tasso di interesse da applicarsi sulle somme rimborsate tardivamente** da parte dell'amministrazione è decisamente più basso. Nel D. M. 21 maggio 2009, all'art. 1, comma 1, è stabilito che: " Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, prevista dagli articoli 44 e 44-bis²⁷ del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del **2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale**, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

Anche per quanto attiene a questo comparto impositivo, quindi, è possibile estendere le brevi considerazioni già avanzate in merito a quello delle imposte indirette 'minori' e a quello dell'imposta sul valore aggiunto, nel senso che la frammentarietà e la varietà normativa non è di facile ricostruzione e che le posizioni di aspettativa tra l'amministrazione e il contribuente si rivelano essere piuttosto squilibrate e inique: è evidente che il legislatore abbia messo su un piano di vantaggio la prima rispetto al secondo.

²⁶ D. P. R. n. 602/1973, art. 25, comma 2: "La cartella di pagamento ... contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione".

²⁷ D. P. R. n. 602/1973, art. 44: "Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta"; art. 44-bis: "Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 42-bis [procedura automatizzata], l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma".

| Interessi per rateazione pagamento (art. 20, D. Lgs. n. 241/1997) | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 4% | 2007 | | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per ritardato pagamento (liquidazione automatica e controllo formale) | | | |
|--|----------------|--|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 3,5% | 2007 | | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per rateazione pagamento (liquidazione automatica e controllo formale) | | | |
|---|----------------|--|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 3,5% | 2007 | | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle II. DD. (art. 20, D.P.R. 20/9/1973, n. 602) | | | |
|---|----------------|-----------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 5% | 1/7/1999 | 30/6/2003 | art.8 D. Lgs. 26/2/1999, n.46 |
| 2,75% | 1/7/2003 | 30/9/2009 | D.M. 27/6/2003 |
| 4% | 1/10/2009 | | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi per dilazione del pagamento (art. 21, D.P.R. 20/9/1973, n. 602) | | | |
|--|----------------|-----------|-------------------------------|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 4% | 1/7/2003 | 30/9/2009 | D.M. 27/6/2003 |
| 4,5% | 1/10/2009 | | D.M. 21/5/2009 |

| Interessi di mora (art. 30, D.P.R. 20/9/1973, n. 602) | | | |
|--|----------------|-----------|--|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 8,4% | 1/1/1999 | 30/9/2009 | D.M. Min. delle Finanze |
| 6,8358% | 1/10/2009 | 30/9/2010 | Prov. 2009/124741 Agenzia delle Entrate |
| 5,7567% | 1/10/2010 | 30/9/2011 | Prov. 2010/124566 Agenzia delle Entrate |
| 5,0243% | 1/10/2011 | 30/9/2012 | Prov. 2011/95314 Agenzia delle Entrate |
| 4,5504% | 1/10/2012 | 30/4/2013 | Prov. 2012/104609 Agenzia delle Entrate |
| 5,2233% | 1/5/2013 | 30/4/2015 | Prov. 2013/27678 Agenzia delle Entrate |
| 4,88% | 1/5/2015 | 14/5/2016 | Prov. Agenzia entrate 30 aprile 2015 |
| 4,13% | 15/5/2016 | | Prov. Dir. Agenzia entrate Prot. N. 60535/2016 |

| Interessi per ritardato rimborso delle imposte (artt. 44 e 44-bis, D.P.R. 20/9/1973, n. 602) | | | |
|---|----------------|------------|---|
| Tasso | Periodo | | Disposizione normativa |
| 6% (annuo) e 3% (semestrale) | 1/1/1994 | 31/12/1996 | art. 13, comma 2, D.L. 30/12/1993, n. 557 |
| 5% (annuo) e 2,5% (semestrale) | 1/1/1997 | 30/6/2003 | art. 3, comma 141, L. 23/12/1996, n. 662 |
| 2,75% (annuo) e 1,375% (semestrale) | 1/7/2003 | 31/12/2009 | D.M. 27/6/2003 |
| 2% (annuo) e 1% (semestrale) | 1/1/2010 | | D.M. 21/5/2009 |

4. Conclusioni

In conclusione, oltre a ripetere quanto già affermato per ogni comparto impositivo, ovverosia che il sistema degli interessi è attualmente iniquo, poiché tutto squilibrato a favore dell'amministrazione, e che la normativa è evidentemente contorta e frammentata (soprattutto nell'ambito delle imposte indirette 'minori'), occorre evidenziare che gli interessi sembrano assumere una funzione parasanzionatoria.

Di questa situazione il legislatore è ben conscio, come dimostra sia la Legge n. 23/2014 di delega al Governo sia il seguente D. Lgs. 159/2015 di attuazione, e, nello specifico, l'art. 13 citato in premessa. Ma sembra essere altrettanto ben conscio che gli interessi rappresentano un'entrata importante e poco *conosciuta*, per cui non è certamente una semplice coincidenza che nel comma 1 dell'ultimo articolo richiamato sia stato inserito un avverbio che, forse, di giuridico ha ben poco: "possibilmente".